

**REGOLAMENTO (CE) N. 842/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2003**

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 531/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 592 900 tonnellate l'entità del sottocontingente III per il periodo dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2003.

- (3) I quantitativi chiesti in data 12 maggio 2003, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 12 maggio 2003 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza dell'1,141742 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 26.3.2003, pag. 3.